

ordine  
degli  
architetti  
pianificatori  
paesaggisti e  
conservatori  
della provincia di  
udine

via paolo cenciani, 19  
I 33100 udine  
tel. +39.0432.506363  
fax +39.0432.511193  
architettiudine@archiworld.it  
www.ud.archiworld.it  
c.f. 80011330307

Ai R.U.P. ed ai componenti delle Commissioni Edilizie  
delle Amministrazioni Comunali della provincia di Udine

e, p.c.:

Ai Presidenti:

dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Udine

del Collegio dei Geometri della provincia di Udine

del Collegio dei Periti Ind.li e Periti Ind.li Laureati della prov. di Udine

dell'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Udine

dell'Ordine degli Architetti, P.P. C. della provincia di Gorizia

dell'Ordine degli Architetti, P.P. C. della provincia di Pordenone

dell'Ordine degli Architetti, P.P. C. della provincia di Trieste

Ad Autovie Venete S.p.a.

All'Amministrazione provinciale di Udine

All'ATER della provincia di Udine

Alle Aziende per i Servizi Sanitari della provincia di Udine

Alle Comunità Montane e Collinare della provincia di Udine

Ai Consorzi per lo Sviluppo Industriale della provincia di Udine

A Promotur S.p.a.

Alla Regione Friuli – Venezia Giulia

Alla Soprintendenza Regionale per i Beni Architettonici ed il Paesaggio

A Udine Fiere S.p.a.

All'Università degli Studi di Udine

Agli iscritti all'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della prov di Udine

Prot.6621/K

**Oggetto: Competenze professionali.**

Di recente quest'Ordine è stato costretto ad intervenire decisamente in ricorso avanti al T.A.R. Friuli-Venezia Giulia per l'annullamento di una concessione rilasciata da un Comune avente per oggetto la realizzazione di locali commerciali e parcheggi multipiano, atto progettuale firmato da un geometra in palese violazione dei limiti di competenza dell'art. 16 R.D. 274/1929.

E' stata riconosciuta la mancata competenza di un tecnico diplomato a redigere il progetto del complesso, sia per la dimensione in cubatura, che per l'entità economica, che per la presenza di vincoli ambientali, precisando che il difetto di competenza non era sanato dal fatto che il professionista si fosse avvalso, per il calcolo delle strutture in cemento armato, di professionalità competenti.

Nella diatriba sulle competenze, l'Ordine degli Architetti, P.P. e C. della provincia di Udine ha sempre interpretato con un criterio di equità professionale in modo elastico il sopra citato art. 274 interessando, per casi dubbi, l'apposita Commissione Interprofessionale nell'ambito della quale, da oltre dieci anni, si valutano le situazioni dubbie. Recentemente, tuttavia, vi è stata una recrudescenza nell'assumere responsabilità progettuali che esulano dall'equo regime di competenza da parte di ogni categoria professionale.

Negli ultimi tempi, sul tema delle competenze, si sono avute determinazioni da parte degli Organi preposti tendenti a rendere maggiore chiarezza su un tema di per sé intricato, che peraltro dovrà essere chiarito alla luce della equipollenza di titoli e di competenze volute dal Regolamento Europeo. Crediamo sia quindi opportuno trasmettere gli estremi ed i contenuti di alcune decisioni al fine di agevolare l'assunzione di una corretta responsabilità professionale.

- **Determinazione n. 1:** competenze di geometri. Nell'Albo 2004 del Collegio dei Geometri della provincia di Udine, all'art. 16 comma m), in merito ai limiti dell'esercizio professionale si legge: *"progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili"*.
- **Determinazione n. 2:** decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Esami di Stato.....Competenze dei laureati junior triennali. Nel decreto, che riguarda coloro che dopo l'esame di maturità raggiungono la laurea triennale professionalizzante superato l'esame di Stato, si prevede: *"Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B: le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche. la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate."*
- **Determinazione n. 3:** schema di decreto modificativo del n. 328 concernente la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato, per l'iscrizione nella sezione B – settore architettura e relative attività. Esso prevede l'esclusione di attività in zona sismica ed in zone tutelate (N.B.: il decreto è ancora in discussione), recitando: *".....la descrizione e il dimensionamento, con procedure standardizzate, di uno o più elementi strutturali facenti parte di un organismo edilizio identificabile come edificio civile semplice, rientrante nella Classe e Categoria Ia) della legge n. 143 del 1949, con esclusione di quelli sottoposti a regimi vincolistici di cui al Titolo I e II del decreto legislativo n. 490 del 1999, nonché a quelli sismici, idrogeologici e di tutela speciale negli strumenti urbanistici"*.
- **Determinazione n. 4:** Obbligatorietà della competenza dell'Istruttore e dell'Amministrazione Comunale. Sentenza del Consiglio di Stato n. 373 del 13/03/1978. L'indagine sulla competenza professionale, ai fini del rilascio della licenza di costruzione, deve essere condotta dall'Amministrazione preposta ad emanare la licenza, sia se trattasi di licenza originaria sia se trattasi di eventuale variante. E' illegittimo il rilascio di una licenza di costruzione su progetto sottoscritto da un tecnico minore, senza motivazione in merito all'entità della costruzione ed ai limiti dell'impiego di strutture in cemento armato previste nel progetto.....
- **Determinazione n. 5:** competenze professionali architetti-ingegneri relative alle opere in cemento armato. La Legge 05/11/1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, all'art. 2 (progettazione, direzione ed esecuzione) prevede: *"la costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve avere luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze."*
- **Determinazione n. 6:** Comune della provincia di Udine. Disposizioni annullamento concessione. Il Sindaco, considerata la fondatezza del ricorso al Tar dell' Ordine Architetti, P. P. e C. della provincia di Udine avverso ad una concessione edilizia rilasciata a firma di un geometra per un edificio di circa 150.000 mc., preso atto della fondatezza giuridica del ricorso, ha disposto l'autoannullamento della concessione edilizia rilasciata.
- **Determinazione n. 7:** sentenza TAR Lazio N. 320 del 29/04/2005 avente per titolo "Competenze professionali -progetto di fabbricato per civile abitazione in cemento armato in zona sismica - incompetenza del geometra" confermata dal Consiglio di Stato – sezione Quarta – nell'adunanza del 30/08/2005. Questa decisione del Giudice Amministrativo ribadisce l'incompetenza a redigere il progetto relativo a fabbricato per civile abitazione, da realizzarsi in cemento armato, in zona sismica.
- **Determinazione n. 8:** sentenza del Consiglio di Stato n. 25 del 13/01/1999 avente per titolo: "Geometra - limiti di competenza - opere edili con cemento armato senza pericolo per l'incolumità pubblica e di modesta entità – Progettazione - Ammissibilità. Geometra - Limiti di competenza – Casi dubbi - Esclusione della competenza. Qualora le caratteristiche del progetto siano tali da far sorgere dubbi sui limiti della competenza professionale del progettista, va sostenuta la competenza esclusiva di tecnici laureati (ingegneri o architetti); in questi casi l'Amministrazione competente al rilascio della concessione edilizia, ove ritenga per contro sufficiente che il progetto venga redatto da un geometra, deve esplicitare congruamente i motivi sui quali è fondato il proprio parere e deve specificarli nella stessa concessione. Si ribadisce quanto previsto dalla Sentenza Consiglio di Stato n.373 del 1978.

- **Determinazione n. 9:** Sentenza T.A.R. Toscana – II Sezione N. 144 del 17/04/1989 avente per titolo: Competenza e giurisdizione - Edilizia ed urbanistica - Concessione di Costruzione – Diniego - Progetto oltre i limiti di competenza dei geometri - Controversia instaurata da geometra - Giurisdizione A.G.O. La nozione di “modeste costruzioni civili” – che delimita l’ambito della competenza dei geometri, costituisce un’indicazione di semplice orientamento cui occorre dare un contenuto specifico, avuto riguardo all’aspetto quantitativo e qualitativo dell’intervento, congiuntamente apprezzati; pertanto, in sede di esame di progetto edilizio, sussiste l’onere dell’Autorità Comunale di indicare in modo preciso le ragioni per cui le caratteristiche dell’opera o le sue modalità costruttive rientrano o meno nella sfera di competenza professionale del geometra – progettista.
- **Determinazione n. 10:** Sentenza della Corte di Cassazione Sezione II Civile n. 3021 del 15/02/2005 avente per titolo: “Geometri - Progettazione di opere in cemento armato – Possibilità – Esclusione - Innovazioni introdotte nei programmi scolastici - Ampliamento delle competenze professionali - Irrilevanza ai fini dello svolgimento dell’attività professionale.” I tecnici minori non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato.
- **Determinazione n. 11:** Sentenza della Corte di Cassazione Sezione II Civile n. 17028 del 26/07/2006 avente per titolo: Competenza professionale - Progettazione di opere riservate agli ingegneri – Legittimità - Esclusione -Progetto controfirmato da un ingegnere – Irrilevanza - Professionista abilitato titolare della progettazione -Necessità”. Nel caso in cui il progetto generale di un’opera, di cui le strutture in cemento armato costituiscono una componente essenziale, sia stato redatto da un geometra, è irrilevante ai fini della validità del contratto che il progetto delle sole strutture portanti sia stato eseguito da un ingegnere o un architetto, in quanto il professionista abilitato a eseguire i calcoli del cemento armato deve essere anche il titolare dell’intera progettazione.
- **Determinazione n. 12:** Sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n. 5239 dell’11/09/2006 avente per titolo: “Architetti - Ingegneri civili - Progettazione opere rilevante carattere artistico - Restauro beni d’interesse artistico e storico - Competenza esclusiva degli architetti (Articolo 52, RD 2537/1925). La disposizione del citato articolo, che riserva alla “professione di architetto” le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e ripristino degli edifici contemplati dalla legge 364/1909 (poi legge 1089/1939), salvo che per la “parte tecnica” che può essere compiuta anche dall’ingegnere, non è superata dalla legislazione successiva e deve ritenersi tuttora vigente.
- **Determinazione n. 13:** Sentenze del Consiglio di Stato sezione VI del 21/03/2006 e Sezione V del 21/04/2006. Stabiliscono l’esclusiva competenza per gli architetti nella progettazione di edifici vincolati. Esse ribadiscono come, sia nelle attività di progettazione sia in quelle di direzione dei lavori di immobili tutelati ai sensi del Codice Urbani o di spazi pubblici ad essi prossimi, o comunque per ogni complesso edilizio per il quale la Soprintendenza riconosca, per le sue caratteristiche intrinseche, un bene culturale compreso fra quelli contemplati dal Codice Urbani, la competenza esclusiva appartenga alla attuale figura professionale dell’architetto (settore “A” e sezione “A” dell’Albo professionale).

Riteniamo che questa comunicazione porti un minimo di chiarezza ad Amministratori e Tecnici sottoposti ad un gravame di responsabilità civile e patrimoniale qualora essi non ottemperino alla verifica obbligatoria delle competenze professionali . (cfr. Determinazione n. 4 e Determinazione n. 8).

Da ultimo, pur convinti che ogni Ordine e Collegio deve operare in modo tale da evitare eccessi da parte dei propri iscritti, si ribadisce la volontà di mantenere l’atteggiamento collaborativo con le professioni tecniche nel Friuli –Venezia Giulia che da molto tempo ha prodotto un sereno regime di autoregolazione con la creazione della Commissione Interprofessionale.

Cordiali saluti

Al Presidente  
prof. arch. Giorgio Cacciaguerra

Udine, 09 marzo 2007